


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

AVVISI

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2003 n. 15

Norme per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili.

pag. 167

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2003 n. 16

Integrazione della legge regionale 13 agosto 1997 n. 33 (Disposi-

zioni attuative della legge 31 gennaio 1994 n. 97 recante nuove disposizioni per le zone montane) pag. 172

ORDINANZA DEL T.A.R. DELLA LIGURIA 23.12.2002 n. 337

Ordinanza emessa sul ricorso proposto da Sechi Ottavio ed altra c. Azienda Regionale Territoriale Edilizia ed altro. pag. 174

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)” pubblicata nel B.U. 14 maggio 2003 n. 8 - parte I. pag. 177

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2003 n. 15

Norme per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. In attuazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e in conformità con i principi e l'organizzazione dei servizi di cui alla legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e alla legge regionale 12 aprile 1994 n. 19 (norme per la prevenzione, la riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap), la Regione promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili, sostenendone l'inserimento e l'integrazione lavorativa attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.

Articolo 2

(Indirizzi per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili)

1. Nell'ambito del programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, sono contenuti gli indirizzi programmatici, gli obiettivi e le linee di intervento per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili con specifico riguardo alle iniziative di collocamento mirato in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le

istituzioni e i servizi deputati, a diverso titolo, a garantire il diritto alla formazione e al lavoro delle persone disabili.

2. Nel programma triennale sono, altresì, indicati i criteri per l'esercizio delle competenze regionali di cui all'articolo 5, comma 1, nonché i criteri per il riparto tra le Province del Fondo regionale di cui all'articolo 4.
3. Gli indirizzi, in particolare, sono relativi alla realizzazione, per le persone disabili, di un percorso dalla scuola al lavoro coerente e coordinato attraverso:
 - a) integrazione degli interventi di inserimento scolastico, formativo e lavorativo;
 - b) strumenti per la realizzazione dell'obbligo formativo;
 - c) attività di orientamento al lavoro;
 - d) azioni di collocamento mirato e di supporto.
4. Il parere sul programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, per la parte relativa agli indirizzi per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili, è reso dalla Commissione regionale di concertazione, integrata ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 3

(Commissione regionale integrata di concertazione)

1. La Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998, è integrata, ai fini della presente legge, da un minimo di tre ad un massimo di sei rappresentanti e relativi supplenti delle persone disabili, nominati dalla Giunta regionale sulla base delle designazioni delle aggregazioni riconosciute di associazioni ed organismi operanti nel campo dei problemi delle persone disabili.

Articolo 4

(Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili)

1. Per il finanziamento dei programmi regionali

di inserimento lavorativo e dei relativi servizi e per le altre finalità di cui all'articolo 14 della l. 68/1999, è istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili, di seguito denominato "Fondo".

2. Una quota del Fondo regionale non superiore al 15 per cento è destinata all'incremento del rimborso forfettario parziale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della l. 68/1999, estendendone i benefici ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Articolo 5

(Competenze regionali)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale integrata di concertazione di cui all'articolo 3, e tenuto conto dei criteri stabiliti nel programma triennale di cui all'articolo 2, comma 2 definisce:
 - a) le modalità di ripartizione tra le Province del gettito derivante dall'addizionale di cui all'articolo 181, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro delle persone disabili), destinato al finanziamento delle attività di riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi del lavoro e per servizio, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della l. 68/1999;
 - b) le modalità di ripartizione tra le Province delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della l. 68/1999;
 - c) le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della l. 68/1999;
 - d) le modalità per la concessione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 1 lettere a) e b) della l. 68/1999, anche al fine di garantire a tutte le categorie di disabili pari opportunità di accesso ai benefici previsti;
 - e) le modalità di ripartizione tra le Province del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili;
 - f) le priorità per l'erogazione dei contributi da parte delle Province con particolare riferimento ai finanziamenti dei servizi e degli strumenti di integrazione lavorativa;
 - g) le modalità relative al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili delle somme di cui all'articolo 5, comma 7 della l. 68/1999.
2. Il programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, di cui alla l.r. 52/1993, riserva alla Regione una quota del Fondo per iniziative ed azioni di interesse regionale per l'occupazione delle persone disabili, comunque non superiore al 30 per cento.
 3. La Giunta regionale provvede, altresì, al monitoraggio sullo stato di attuazione della l. 68/1999 e presenta al Consiglio regionale un rapporto annuale entro il 30 aprile.

Articolo 6

(Competenze provinciali)

1. La Provincia, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2, sentita la Commissione unica provinciale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, ed in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, provvede:
 - a) alla pianificazione, all'attuazione e alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento delle persone disabili;
 - b) all'organizzazione degli uffici competenti per l'inserimento lavorativo delle persone disabili;
 - c) all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali;
 - d) alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato, anche avvalendosi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, dei servizi di mediazione al lavoro gestiti dagli enti locali, dalle A.S.L. o da enti riconosciuti e accreditati ai sensi della normativa vigente;

- e) alla concessione ed erogazione dei contributi a carico del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili;
 - f) alla autorizzazione e finanziamento delle attività di riqualificazione professionale ed erogazione della assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro e per servizio;
 - g) alla concessione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) della l. 68/1999, anche mediante convenzioni con gli enti di previdenza obbligatoria;
 - h) alla concessione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della l. 68/1999.
2. Le Province presentano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attuazione degli interventi realizzati ai sensi della presente legge.

Articolo 7

(Commissione per la gestione del Fondo)

1. È istituita la Commissione per la gestione del Fondo la quale esprime parere preventivo sugli atti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) ed f), e ne verifica l'attuazione.
2. La Commissione è costituita da:
 - a) l'Assessore competente in materia di lavoro, o suo delegato, che la presiede;
 - b) un esperto in materia di politiche del lavoro individuato tra i dirigenti e i funzionari regionali;
 - c) un esperto in materia di politiche sociali individuato tra i dirigenti e i funzionari regionali;
 - d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato dalla Commissione regionale integrata di concertazione di cui all'articolo 3;
 - e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro designato dalla Commissione regionale integrata di concertazione di cui all'articolo 3;

- f) un rappresentante delle associazioni dei disabili designato dalla Commissione regionale integrata di concertazione di cui all'articolo 3;
- g) un rappresentante delle Province designato dall'Unione regionale delle Province Liguri;
- h) un rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- i) un rappresentante dell'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro;
- j) un rappresentante della Direzione regionale del Lavoro.

3. La durata in carica della Commissione coincide con la legislatura regionale.
4. L'attività della Commissione è disciplinata da apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa.

Articolo 8

(Potere sostitutivo)

1. Nei casi di mancata attuazione degli interventi previsti dalla l. 68/1999, nonché di inerzia o inosservanza delle direttive regionali, previo trasferimento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, la Regione esercita il potere sostitutivo secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Gli oneri economici derivanti dall'esercizio del potere sostitutivo sono imputati alla Amministrazione inadempiente.

Articolo 9

(Norma transitoria)

1. Sino all'approvazione del Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle competenze regionali di cui all'articolo 5 sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 3.

Articolo 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i finanziamenti in forza degli articoli 4, 13 e 14 della l. 68/1999 allocati nello stato di previsione dell'entrata alla U.P.B. 2.2.11 "Trasferimenti per l'attuazione di politiche attive del lavoro e formazione professionale" ed alla U.P.B. 3.1.4 "Altri proventi di parte corrente" e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa alla U.P.B. 11.103 "Spese per le attività di formazione professionale" e alla U.P.B. 11.104 "Spese per la promozione dell'occupazione" del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
29 MAGGIO 2003 N. 15**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Nicola Abbundo ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 41 in data 6 luglio 2001.
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 luglio 2001, dove ha acquisito il numero d'ordine 148;
- c) è stato assegnato alle Commissioni consiliari II e III, ai sensi dell'articolo 23, secondo com-

ma del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione per il parere di cui all'articolo 25 in data 11 luglio 2001;

- d) *le Commissioni consiliari II e III hanno espresso parere favorevole il 7 aprile 2003;*
- e) *la I Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all'unanimità il 7 maggio 2003;*
- f) *è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13 maggio 2003;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 10 luglio 2003.*

2. Relazioni al Consiglio Regionale (Consiglieri M. Maggi e M. Veschi)

Relazione di maggioranza (Consigliere M. Maggi)

Signor Presidente, Signori Consiglieri, con il presente testo di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea regionale, la Regione Liguria intende dare attuazione al disposto della legge quadro 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" che disciplina il collocamento obbligatorio.

La finalità principale della normativa regionale, in attuazione delle disposizioni nazionali, consiste nella promozione, inserimento e integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro. Per la realizzazione del diritto al lavoro la Regione interviene in una logica di sistema integrato tra tutti gli Enti, le Istituzioni e i servizi deputati, a diverso titolo, a garantire il diritto alla formazione e al lavoro, nell'ambito di un raccordo con il programma triennale delle politiche attive del lavoro che ne contiene gli indirizzi programmatici, gli obiettivi e le linee di intervento, con specifico riguardo alle azioni di collocamento mirato e di supporto.

A sostegno del programma triennale dei servizi per l'impiego, politiche formative e del lavoro, specificatamente per la parte riguardante gli indirizzi in materia di promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili, la legislazione regionale prevede l'espressione di parere da parte della Commissione regionale di concertazione, all'uopo integrata da rappresentanti designati dalle aggregazioni riconosciute di associazioni ed organismi operanti nel campo dei problemi delle persone disabili. L'espressione di parere da parte della Commissione integrata di concertazione è stabilita in altri casi

previsti dalla normativa medesima.

Nell'ottica dell'attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione stabilisce le competenze dell'Ente Provincia che provvede, in collegamento con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi a livello territoriale, alla pianificazione, attuazione e verifica degli interventi volti all'inserimento al lavoro, in particolare avvalendosi, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di mediazione al lavoro gestiti da Enti locali, ASL o Enti riconosciuti e accreditati dalla normativa vigente.

Inoltre, la legge istituisce il Fondo regionale per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo, nonché per altre finalità previste dalla legge nazionale, stabilendo, altresì, che la Giunta regionale definirà le modalità di ripartizione tra le Province della disponibilità del Fondo stesso, di concessione di benefici al fine di garantire, a tutte le categorie di disabili, pari opportunità di accesso ai benefici previsti, le priorità per l'erogazione dei contributi da parte della Provincia.

Nel corso dell'esame istruttorio da parte delle Commissioni II e III, competenti in seduta congiunta per l'esame di merito, il testo di legge, già preventivamente sottoposto ad un articolato programma di audizioni che ha visto la presenza di Enti locali, ASL e organizzazioni operanti per la tutela dei disabili, ha raccolto osservazioni e preziosi contributi da parte dei soggetti auditi, ed è stato ulteriormente adeguato per rispondere alle esigenze rappresentate, oltretutto alla volontà del legislatore nazionale.

Le Commissioni II e III hanno dedicato numerose riunioni alla trattazione del disegno di legge in questione, considerando l'evoluzione legislativa a livello nazionale e le modifiche costituzionali in atto, rielaborando il testo con il concorso dei rappresentanti di tutte le forze politiche presenti, che hanno predisposto emendamenti o integrazioni al testo stesso. Al fine di sottolineare il ruolo più incisivo del legislatore regionale, si è modificato il testo originario prevedendo, altresì, la costituzione di una Commissione consultiva, quale organo amministrativo per la gestione del fondo, il funzionamento e la disciplina della propria attività.

A conclusione dell'iter procedurale dell'esame di merito, auspico che anche il Consiglio regionale voglia suffragare ad ampia maggioranza di voti il testo di legge così rielaborato, raggiungendo un vasto consenso da parte dei rappresentanti di questa Assemblea, al fine di adottare una leg-

ge che possa permettere agli utenti interessati un più facile percorso di inserimento lavorativo, e garantire, al contempo, una collaborazione sinergica tra le Istituzioni e gli Enti interessati, sempre nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascun interlocutore.

Relazione di minoranza (Consigliere M. Veschi)

Il disegno di legge n. 148 recante "Norme per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone disabili" è stato più volte discusso in Commissione.

Si rileva che, rispetto al testo inizialmente proposto dalla Giunta ritenuto fortemente incompleto e confuso, il nuovo testo licenziato dalla II e III Commissione appare, a seguito dell'accoglimento di alcune proposte emendative presentate dalla minoranza, meno lacunoso nella definizione delle competenze e dei meccanismi di funzionamento.

Permangono in ogni caso diversi elementi critici tra cui l'attribuzione del potere sostitutivo alla Regione nei confronti delle Province, la riserva di una quota del Fondo alla Regione per la realizzazione di non precisate iniziative e azioni, la composizione della Commissione per la gestione del Fondo.

Il giudizio negativo espresso in Commissione si riferisce all'approccio superficiale con cui la Giunta e la Maggioranza hanno affrontato una questione delicata e complessa qual è il diritto al lavoro dei disabili che avrebbe richiesto un maggior sforzo di approfondimento al fine di collocare le azioni indicate dal provvedimento in un contesto più organico, definito e, quindi, efficace.

Dal confronto e dalle risposte che saranno verificate in Consiglio regionale discenderà il nostro comportamento di voto finale sul disegno di legge.

2. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- La legge 12 marzo 1999 n. 68 è pubblicata nella G.U. 23 marzo 1999 n. 68 S.O.
- La legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 è pubblicata nel B.U. 2 settembre 1998 n. 11 P.I.
- La legge regionale 12 aprile 1994 n. 19 è pubblicata nel B.U. 4 maggio 1994 n. 11 P.I.

Note all'articolo 2

- *La legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 è pubblicata nel B.U. 24 novembre 1993 n. 24 P.I.*

Note all'articolo 3

- *La legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 è pubblicata nel B.U. 2 settembre 1998 n. 11 P.I.*

Note all'articolo 4

- *La legge 12 marzo 1999 n. 68 è pubblicata nella G.U. 23 marzo 1999 n. 68 S.O.*

Note all'articolo 5

- *Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 è pubblicato nella G.U. 13 ottobre 1965 n. 257.*
- *La legge 12 marzo 1999 n. 68 è pubblicata nella G.U. 23 marzo 1999 n. 68 S.O.*
- *La legge regionale 1993 n. 52 è pubblicata nel B.U. 24 novembre 1993 n.24 P.I.*

Note all'articolo 6

- *Il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 è pubblicata nella G.U. 8 gennaio 1998 n. 5*
- *La legge 12 marzo 1999 n. 68 è pubblicata nella G.U. 23 marzo 1999 n. 68 S.O.*

Note all'articolo 8

- *La legge 12 marzo 1999 n. 68 è pubblicata nella G.U. 23 marzo 1999 n. 68 S.O.*

Note all'articolo 10

- *La legge 12 marzo 1999 n. 68 è pubblicata nella G.U. 23 marzo 1999 n. 68 S.O.*

3. Struttura di riferimento:

Servizio Sistemi per l'impiego

LEGGE REGIONALE 9 giugno 2003 n. 16

Integrazione della legge regionale 13

agosto 1997 n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994 n. 97 recante nuove disposizioni per le zone montane)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella legge regionale 13 agosto 1997 n. 33)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 13 agosto 1997 n. 33 (disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994 n. 97 recante nuove disposizioni per le zone montane) sono inseriti i seguenti:

“Articolo 6 bis

(Compendio unico)

1. Il compendio unico aziendale di cui all'articolo 5 bis della l. 97/1994, come introdotto dall'articolo 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002), è costituito da terreni agricoli, destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, ricadenti nei territori delle Comunità montane della Liguria così come delimitate dalle leggi regionali in materia e nelle porzioni montane di comuni parzialmente montani non inseriti in Comunità montane.
2. Concorrono alla formazione del compendio unico aziendale, che i beneficiari dell'esonero di cui all'articolo 5 bis della l. 97/1994 hanno l'obbligo di coltivare o condurre per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, i terreni agricoli, le relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra di loro, acquisiti, in seguito a trasferimento a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti ai sensi dell'articolo 31 della legge 26 maggio 1965 n. 590 (disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltiva-

trice) o dell'articolo 6 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari) o da imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153 (attuazione delle Direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura).

Articolo 6 ter

(Superficie minima indivisibile)

1. La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5 bis della l. 97/1994 rappresenta l'estensione di terreno necessaria a garantire il raggiungimento da parte delle aziende agricole di montagna di un livello minimo di validità economica. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 6 bis.
2. La Giunta regionale determina i livelli minimi di validità economica delle aziende agricole di montagna.”.

Articolo 2

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione, i livelli minimi di validità economica delle aziende agricole di montagna di cui all'articolo 6 ter della l.r. 33/1997, introdotto dalla presente legge, sono determinati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

NOTE INFORMATIVE
**RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
9 GIUGNO 2003 N. 16**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati

sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

3. Dati relativi all'Iter di formazione della Legge

- a) *La Giunta regionale ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 99 in data 4 aprile 2003.*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 aprile 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 318;*
- c) *è stato assegnato alle Commissioni consiliari I e III, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 8 aprile 2003;*
- d) *le Commissioni consiliari I e III hanno espresso parere favorevole a maggioranza il 26 maggio 2003;*
- e) *è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 giugno 2003;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 10 luglio 2003.*

4. Relazioni al Consiglio Regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere M. A. Novi Ceppellini)

Signor Presidente, Signori Consiglieri, il disegno di legge n. 318, sottoposto oggi alla valutazione dell'Aula, si propone di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 5 bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane), introdotto dall'articolo 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge Finanziaria 2002), volte a favorire le aziende agricole di montagna attraverso appositi sgravi fiscali. In particolare, la norma suddetta stabilisce che nei territori delle Comunità montane il trasferimento di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di qualunque altro genere. I beneficiari dell'esenzione hanno l'obbligo di costituire un

compendio aziendale unico e coltivarlo, o condurlo, per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento. Gli stessi sono parimenti obbligati a non frazionare i terreni costituiti in compendio unico, entro i limiti della superficie minima indivisibile, per almeno quindici anni dal momento dell'acquisto. La norma in questione è volta, dunque, ad agevolare la formazione delle aziende agricole in montagna e ad opporsi allo smembramento dei compendi unici. Secondo il citato articolo 5 bis della l. 97/1994 spetta alla Regione regolare l'istituzione e la conservazione delle aziende agricole montane anche attraverso la determinazione dell'estensione della superficie minima indivisibile: a quest'ultimo aspetto si riferisce il provvedimento oggi all'esame del Consiglio regionale.

Considerata l'impossibilità di utilizzare un indicatore dimensionale unico vista la disomogeneità dei territori inseriti nelle Comunità montane della Liguria e l'improponibilità di raffrontare il valore aggiunto di terreni ubicati in aree molto diverse della Liguria, l'estensione della superficie minima indivisibile viene identificata attraverso la determinazione di un livello minimo di validità economica delle aziende agricole di montagna, adempimento spettante alla Giunta la quale - come deciso dalle Commissioni I e III le quali hanno approvato a larga maggioranza il provvedimento - dovrà provvedere entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Al termine di questa breve relazione, si auspica che il Consiglio voglia pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento, importante e molto atteso.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 13 agosto 1997 n. 33 è pubblicata nel B.U. 3 settembre 1997 n. 15 P.I..
- La legge 31 gennaio 1994 n. 97 è pubblicata nella G.U. 9 febbraio 1994 n. 32 S.O..
- La legge 28 dicembre 2001 n. 448 è pubblicata nella G.U. 29 dicembre 2001 n. 301 S.O..
- La legge 26 maggio 1965 n. 590 è pubblicata nella G.U. 9 giugno 1965 n. 142.
- La legge 3 maggio 1982 n. 203 è pubblicata nella G.U. 5 maggio 1982 n. 121.
- La legge 9 maggio 1975 n. 153 è pubblicata nella G.U. 26 maggio 1975 n. 137.

Note all'articolo 2

- La legge regionale 13 agosto 1997 n. 33 è pubblicata nel B.U. 3 settembre 1997 n. 15 P.I..

4. Struttura di riferimento:

Servizio Politiche agricole.

ORDINANZA DEL T.A.R. DELLA LIGURIA 23.12.2002 N. 337.

Ordinanza emessa sul ricorso proposto da Sechi Ottavio ed altra c. Azienda Regionale Territoriale Edilizia ed altro.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA LIGURIA ANNO 2002
SEZIONE SECONDA

nelle persone dei Signori:

Mario Arosio - Presidente;

Raffaele Prosperi - Consigliere;

Sergio Fina Consigliere, rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 581/2000 R.G.R. proposto da Sechi Ottavio e Santoru Lucia, rappresentati e difesi dagli Avv.ti M. Ansaldo e M. Barilati, presso il quale è elettivamente domiciliato in Genova, Via Corsica n. 21/18;

ricorrente

CONTRO

- l'Azienda Regionale Territoriale Edilizia - A.R.T.E., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A. Amati, con domicilio eletto in Genova, Via XX Settembre 19/6 presso l'avv. P. Pellitteri;

- il Comune di La Spezia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvo-

cato T. Acordon ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Liguria;

residenti

per l'annullamento

del decreto n. 18 del 10.11.1999, emesso dall'amministratore unico dell'A.R.T.E. e di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale e segnatamente della nota n. 700/9 del 13.3 1999 e dell'atto d'intimazione del 3.3.2000;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24.10.2002, relatore il cons. Sergio Fina, gli Avv. M. Barilati, per i ricorrenti, l'Avv. A. Amati per l'A.R.T.E. di La Spezia e l'Avv. E. Furia, in sostituzione dell'Avvocato T. Acordon per il Comune di La Spezia;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE del FATTO

I ricorrenti espongono che con il decreto impugnato l'A.R.T.E., Azienda regionale territoriale per l'edilizia, ha pronunciato, nei loro confronti, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

A sostegno del ricorso gli interessati deducono i seguenti motivi d'impugnazione:

1. Incompetenza; violazione e/o falsa applicazione degli art. 95 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, 27/2° comma e 28 della L.R. 3 marzo 1994 n. 10; illogicità e contraddittorietà;

Non rientrerebbe nelle competenze dell'amministratore unico dell'A.R.T.E bensì in quelle del Comune l'esercizio delle funzioni inerenti l'assegnazione degli alloggi, compresi l'annullamento, la revoca e la decadenza.

2. violazione e/o falsa applicazione degli art. 6 e 27/2° comma lett. d) della L.R. 3 marzo 1994 n. 10, e, inoltre, dell'art. 14 della L. 9 dicembre 1998 n. 431; difetto d'istruttoria e di motivazione;

L'art. 12 della L. n. 392/1978 è stato abrogato dall'art. 14 della L. n. 431/1998 e dunque ad esso non poteva farsi valido riferimento; inoltre la determinazione del valore locativo deve essere aggiornata in base alla variazione dei prezzi al consumo calcolata attraverso gli indici ISTAT;

3. violazione e falsa applicazione degli art. 6, 8/1°, 2° e 3° comma e 27/2° comma lett. d) ed e) della LR. n. 10/1994; illegittimità costituzionale degli articoli suindicati per violazione dei principi di ragionevolezza e di buona amministrazione di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione e agli art. 42/2° comma e 47/2° comma della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della L. n. 241/1990, in relazione alla L. n. 560/1993; illogicità e contraddittorietà.

La perdita dei requisiti di cui all'art. 6 lett. d) della LR. n. 10/1994 non è sufficiente ai fini della decadenza, occorrendo allo scopo anche il superamento del limite di reddito richiesto dall'art. 8 della stessa legge. I due parametri, infatti, devono essere posti in correlazione tra loro e l'uno non può essere autonomo rispetto all'altro.

4. violazione e/o falsa applicazione degli art.: 6/2° L.R. n. 27/1996, 1/7° e 9° comma L. n. 560/1993, 10 L. n. 241/1990;

difetto d'istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, illegittimità costituzionale come sopra delineata;

Vengono, sostanzialmente, riproposte le medesime argomentazioni sviluppate con il precedente motivo.

A seguito della produzione di nuovi documenti i ricorrenti proponevano motivi aggiunti i cui contenuti si riportano, essenzialmente, agli enunciati profili di gravame.

Si è costituita l'amministrazione resistente opponendosi al ricorso e chiedendo che il medesimo venga respinto nel merito.

Con ordinanza, depositata in data 20.4.2000, l'istanza cautelare è stata accolta.

Chiamata all'odierna udienza il ricorso passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione che viene sottoposta al Collegio consiste nello stabilire se sia legittimo il provvedimento con il quale l'Azienda regionale territoriale per l'edilizia - A.R.T.E., in applicazione dell'art. 6 della L.R. 3 marzo 1994 n. 10, abbia dichiarato, nei confronti del ricorrente, la decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in ragione del possesso a titolo di proprietà, di quest'ultimo, nell'ambito del territorio nazionale, d'immobili il cui valore locativo è risultato superiore alla soglia fissata dalla Giunta regionale in base alle modalità di calcolo previste dalla L. n. 392/1978 -legge relativa all'equo canone.

Invero tutti gli altri motivi dedotti appaiono palesemente infondati mentre, esclusivamente dalla risoluzione della indicata questione di merito dipende il giudizio di fondatezza del ricorso.

Nella situazione specifica, il ricorrente rileva come la norma regionale abbia operato un vero e proprio rinvio alla legge 27 luglio 1978 n. 392, il cui art. 12 sul valore locativo è stato abrogato dall'art. 14 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e, dunque, esso non rappresenti, come prospettato dall'amministrazione, un parametro autonomo fissato dalla disciplina regionale, ma, al contrario, la riproposizione di meccanismi espunti dalla normativa statale vigente. Ne conseguirebbe, ad avviso del ricorrente, l'illegittimità del provvedimento assunto dall'azienda regionale per violazione dei principi d'imparzialità e di ragionevolezza di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione.

Il Collegio osserva, anzitutto, che l'art. 6 della legge regionale Liguria 3 marzo 1994 n. 10, richiamato dall'art. 27 lett. d) della medesima legge ai fini della pronuncia della decadenza, prevede, tra i requisiti negativi, per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione semplice, la non titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, la cui quota di valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, sia almeno pari al valore locativo

di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

La legge n. 392/1978 sull'equo canone, a cui la disposizione appena sopra citata fa espresso riferimento, quanto alle modalità di determinazione del valore locativo, è stata, profondamente, modificata dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 che ha adottato una impostazione ed una disciplina convenzionale del tutto nuova, abrogando molte delle disposizioni della vecchia legge, tra cui l'art. 12 che regolava la base di calcolo del valore locativo ai fini della determinazione dell'equo canone per le locazioni abitative.

Così operando la nuova disciplina delle locazioni ha inteso attribuire, per fini di liberalizzazione del mercato immobiliare, la determinazione del canone al libero accordo delle parti, svincolandolo, pertanto, da qualsiasi prescrizione normativa o regolamentare, sicché deve ritenersi contrario al principio di ragionevolezza il mantenimento di un valore non idoneo a rappresentare il fabbisogno abitativo e che, comunque, non rispecchia più, nel quadro delle transazioni immobiliari, la realtà economico-sociale del Paese.

Peraltro l'incongruenza appare ancora più evidente ove si rilevi che i valori relativi agli immobili, eventualmente, posseduti dall'assegnatario, questa volta, sotto forma di redditi di fabbricati, concorrono alla determinazione del reddito imponibile complessivo del soggetto, misura la cui entità già può costituire, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 10/1994, motivo di esclusione, qualora essa risulti superiore, per due annualità consecutive, oltre quella di rilevamento, al limite di reddito fissato dal Consiglio regionale.

Ora da tale ragionamento non deriva che la Regione non possa, con proprie norme specifiche, regolare l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevedendo, tra le altre condizioni, l'esclusione per coloro i quali siano proprietari di beni immobili della stessa natura di quelli attribuiti in concessione, ma tutto ciò l'Ente deve fare, predisponendo, se non in contrasto con la disciplina ordinaria di riferimento, criteri propri di valutazione, preferibilmente, ancorati ad indici oggettivi quali potrebbero considerarsi la superficie abitabile o il valore di mercato del bene determinato dagli uffici tecnici erariali.

Nella fattispecie il riferimento al reddito dell'immobile, commisurato al valore locativo, è stato soppresso con delibera 13 marzo 1995 del C.I.P.E, Comitato Interministeriale per la programmazione economica, organo a cui è attribuita per legge la fissazione dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e, dunque tale contrasto sussiste.

Ne discende che sotto l'aspetto appena descritto l'art. 27 lett. d) della legge regionale della Liguria 3 marzo 1994 n. 10, nel richiamare e recepire l'art. 6 della medesima legge regionale, si pone in contrasto con l'art. 3 e con l'art. 97 della Costituzione.

In conclusione, della questione deve essere, pertanto, investita, la Corte Costituzionale affinché venga stabilito se questo Tribunale amministrativo regionale possa, ai fini della decisione sul ricorso, considerare legittimo, alla stregua dei principi costituzionali sopra ricordati, il parametro di valutazione fissato dall'art. 6 della L.R. 3 marzo 1994 n. 10, sulla base del quale è stata pronunciata la decadenza del ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p.

Sulla non manifesta infondatezza della questione posta è sufficiente il richiamo alle sentenze della Corte Costituzionale 5 giugno 2000 n. 176 e 19 luglio 2000 n. 299.

Il giudizio deve essere, pertanto sospeso in attesa della decisione sulla questione così sollevata.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, Sezione II, visti gli art. 1 e segg. Legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta rilevante ai fini della decisione della

controversia e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli art. 3, 97, della Costituzione, dell'art. 6 1° comma, dell'art. 8 e dell'art. 27 2° comma lett. d) della legge regionale 3 marzo 1994 n. 10.

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2002.

Mario Arosio Presidente
Sergio Fina Consigliere, estensore

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)" pubblicata nel B.U. 14 maggio 2003 n. 8 - parte I.

Nella legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)) pubblicata nel B.U. 14 maggio 2003 n. 8, parte I all'articolo 20, comma 1, le parole "dell'articolo 13 bis" devono essere lette "dell'articolo 31 bis".
